



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 278 del 29/09/2020

Oggetto: approvazione schema di convenzione per la stipula di accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa per le attività di ricerca e formazione di tre Unità di Ricerca del "Core Research Laboratory".		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 14/10/2020

Pubblicato a norma di Legge il 29 SET. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il 29 SET. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

29 SET. 2020

Visti:

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017 n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto Toscano Tumori, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
- la delibera del Direttore Generale n. 150 del 31.05.2018 che approva lo statuto e il regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13.01.2020 di modifica di organizzazione e organigramma dell'Istituto;
- l'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Premesso che:

- CNR è ente pubblico nazionale e ai sensi del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- ai sensi dello statuto, il CNR svolge, promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- la Regione Toscana, con Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74, ha introdotto una nuova disciplina dell'organizzazione della rete oncologica toscana, che prevede la costituzione di uno specifico organismo di coordinamento della rete, disponendo che l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), già istituito ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2008 n. 3, assorbendo le funzioni dell'Istituto Toscano Tumori (ITT), assuma la denominazione in Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), a far data dal 01 gennaio 2018;
- ISPRO è ente del SSR e tra i suoi obiettivi ha il compito di promuovere e tutelare la salute agendo con interventi di prevenzione, cura e riabilitazione avvalendosi della ricerca quale funzione fondamentale in grado di alimentare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ed operative e la conseguente messa a punto di processi e prodotti innovativi in grado di migliorare la capacità di risposta agli utenti;
- tra le parti esistono rapporti di collaborazione in attuazione alla DGRT 505/2017 volta a promuovere iniziative di comune interesse nell'ambito dello sviluppo delle reti cliniche di area vasta, per la ricerca nel settore della biomedicina sperimentale, traslazionale e discipline affini attraverso la stipula di convenzioni operative per il funzionamento delle Unità di Ricerca del Core Research Laboratory;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra, stipulare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in Pisa, un accordo di collaborazione scientifica per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca prioritariamente ma non limitatamente al campo della biomedicina sperimentale, traslazionale, oncologica, metabolismo e patologie affini e /o correlate, e alla partecipazione congiunta a bandi nazionali ed internazionali;

Di dare atto che con la sottoscrizione dell'accordo in parola non vi sono oneri a carico dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO;

Visto lo schema di convenzione, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che regola la collaborazione scientifica tra l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionale di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto suesposto in narrativa che espressamente si richiama:

- 1) Di approvare lo schema di convenzione, all. "A" al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per disciplinare i rapporti di collaborazione scientifica tra l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - ISPRO e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa;
- 2) Di dare atto che dalla stipula della convenzione non vi sono oneri a carico del bilancio di ISPRO;
- 3) Di dare atto che la vigenza del rapporto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 5 anni;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della legge R.T. n. 40/2005 e s.m.i. e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(dott. Riccardo Foli)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Ammuni)

29 SET 2020

Elenco allegati:

Allegato "A"

Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica –
ISPRO e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. pag. n 8

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- SC Attività Tecnico Amministrative ISPRO
- SS Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO
- SC Core Research Laboratory ISPRO
- Settore Supporto Ricerca ISPRO

29 SET. 2020

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
L' ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) E
L'ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA DEL CNR DI PISA (IFC-CNR)
PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE DI TRE UNITÀ DI RICERCA "CORE RESEARCH
LABORATORY" AFFIDATE AL PERSONALE CNR
TRA

L'Istituto per lo Studio, La Prevenzione e la Rete Oncologica (P. IVA 05872050488; C.F.94158910482), di seguito indicato anche come ISPRO, con sede in Firenze, Via Cosimo Il Vecchio n. 2, legalmente rappresentata dal Prof. Gianni Amunni, nato a S. Giovanni V.no il 6 maggio 1954, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella veste di Direttore Generale dell'Istituto medesimo;

E

L'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (P. IVA 00125720508 e C.F. 80054330586), di seguito IFC CNR, con sede in Pisa, Via Moruzzi n. 1, legalmente rappresentato dal Dott. Giorgio Iervasi, nato il 30 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma in veste di Direttore dell'Istituto, in virtù dei poteri a lui conferiti;

di seguito denominate Parti

PREMESSO CHE:

- il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il CNR può tra l'altro, secondo criteri e modalità determinati nel proprio Regolamento:
 - a) stipulare accordi e convenzioni;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, secondo le disposizioni del proprio regolamento amministrativo;
- ai sensi del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- ai sensi dello statuto, il CNR svolge, promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- la ricerca in ambito biomedico trae dalla osservazione clinica i propri temi ed obiettivi, e che pertanto ricerca e assistenza sono inscindibilmente legate;
- nel CNR IFC sono presenti le competenze e il personale di ricerca in ambito biomedico, sperimentale e di medicina traslazionale e personalizzata declinate in quattro aree principali di

biologia clinica e meccanismi di malattia, fisiopatologia clinica e fattori di rischio per la salute, biotecnologie e modellistica, epidemiologia e promozione della salute;

- con D.C.R.T. n.140 del 29/07/2003, la Regione Toscana ha approvato il piano per la costituzione dell'Istituto Toscano Tumori (di seguito denominato ITT) che svolge ricerca di base, ricerca clinica e ricerca traslazionale sul cancro ed ha responsabilità per le cure ottimali di tutte le persone ammalate di tumore nella Regione Toscana;
- la Regione Toscana, con Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74, ha introdotto una nuova disciplina dell'organizzazione della rete oncologica toscana, che prevede la costituzione di uno specifico organismo di coordinamento della rete, disponendo che l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPRO), già istituito ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2008 n. 3, assorbendo le funzioni dell'Istituto Toscano Tumori (ITT), assuma la denominazione in Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), a far data dal 01 gennaio 2018;
- Le Parti con le convenzioni operative sottoscritte il 31 maggio 2018 provvedevano a dare attuazione alla delibera di giunta Regionale n. 505 del 15 maggio 2017 volta a promuovere iniziative nell'ambito dello sviluppo delle reti cliniche di area vasta, per la ricerca nell'area della Medicina Traslazionale e Discipline affini, ed in particolare volta a promuovere iniziative nell'ambito oncologico attraverso due Unità "Core Research Laboratory";
- La Regione Toscana, con delibera di Giunta Regionale n. 879 del 17 Ottobre 2011, ha ritenuto opportuno di attivare presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana una Unità di ricerca del Core Research Laboratory ITT denominata "Oncogenomica"; con la medesima delibera n. 879 del 17 Ottobre 2011 la Regione Toscana ha determinato di affidare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (di seguito AOUP), l'elaborazione, di concerto con la Direzione dell'Istituto Toscano Tumori (di seguito ITT), di un programma operativo complessivo per il Funzionamento dell'Unità di Ricerca Oncogenomica. In base ad una selezione di candidati per la direzione delle unità di ricerca, l'ITT ha individuato nella Dott.ssa Laura Polisenò, Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - attualmente in servizio presso la Sede di Pisa dell'IFC CNR, responsabile dell'Unità di Ricerca in oggetto e la convenzione operativa sottoscritta il 26/02/2020 e registrata con Prot. IFC n. (delibera ISPRO n. 22 del 21/01/2020) - Dott.ssa Laura Polisenò;
- Con deliberazione n. 1030 del 27.12.2007 della Giunta Regione Toscana, è stata istituita, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS), una Unità di Ricerca del "Core Research Laboratory" dell'ITT, denominata "Trasduzione del Segnale"; l'ITT ha designato (come da comunicazione della Direzione Generale Diritto alla Salute – Prot. AOUS n.1458 del 16/01/2008), quale "Principal Investigator" presso la menzionata Unità di Ricerca "Trasduzione del Segnale", il Dott. Mario Chiariello, Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - attualmente in servizio presso la Sede secondaria di Siena dell'IFC CNR e la convenzione operativa sottoscritta il 26/02/2020 Prot. IFC n. (delibera ISPRO n. 22 del 21/01/2020) - Dott. Chiariello];
- Considerato che dal 2 settembre 2019, il Dott. Silvestro Conticello, ricopre la posizione di Primo Ricercatore CNR a tempo determinato presso la sede IFC di Pisa; e che è in corso di attivazione una Unità di Ricerca del "Core Research Laboratory" che sarà denominata "Meccanismi dell'Oncogenesi";
- Considerata la convenzione operativa sottoscritta per lo svolgimento dell'attività di ricerca IFC "Ruolo nell'oncogenesi della famiglia di proteine AID/APOBEC",
- Che l'IFC CNR in applicazione agli accordi sottoscritti per il funzionamento delle Unità mette a disposizione dell'ISPRO, in conformità alle autorizzazioni all'esercizio di attività di ricerca sanitaria possedute, locali arredati con utenze ed attrezzature dedicate, la fruizione, per necessità progettuali specifiche, di attrezzature e spazi ad uso non esclusivo; personale CNR a tempo indeterminato e

determinato e la possibilità di reclutare unità di personale dedicato con specifiche caratteristiche, la possibilità di reperire materiali di consumo, e servizi;

- Che l'ISPRO in applicazione agli accordi sottoscritti per il funzionamento delle Unità, mette a disposizione di IFC-CNR, locali arredati con utenze ed attrezzature dedicate, la fruizione, per necessità progettuali specifiche, di attrezzature e spazi ad uso non esclusivo; la possibilità di reclutare unità di personale dedicato con specifiche caratteristiche; la possibilità di reperire materiali di consumo, e servizi; per quanto sopra e per lo svolgimento delle attività, ISPRO corrisponde all'IFC-CNR annualmente un apposito finanziamento;

TANTO PREMESSO

Le Parti ravvisano l'opportunità con il presente accordo di collaborazione scientifica di ampliare le possibilità di collaborazione tra il CNR IFC e l'ISPRO fino ad oggi regolate da apposite convenzioni annuali attive per il finanziamento delle medesime, alle attività di ricerca e formazione che consentano alle Parti di partecipare reciprocamente agli ambiti di rispettiva competenza.

RICHIAMATI

L'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001, ed in Particolare il comma 7, il quale stabilisce che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le Parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1. comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico d'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.

Ai sensi dell'art.15 della Legge n.241 del 1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

Le Parti hanno già instaurato stabili rapporti di collaborazione scientifica avente ad oggetto le attività di comune interesse, in particolare per le attività di ricerca nel settore della biomedicina sperimentale, traslazionale e discipline affini mediante specifici accordi di collaborazione scientifica;

Tutto quanto sopra premesso e considerato è esplicitamente accettato dalle Parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito della Medicina Traslazionale e Personalizzata.

Il presente accordo ha come oggetto la promozione e lo svolgimento congiunto di attività di ricerca prioritariamente ma non limitatamente al campo della biomedicina sperimentale, traslazionale, oncologia, metabolismo e patologie affini e/o correlate, e alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e internazionali.

Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate secondo i rispettivi ordinamenti interni con l'approvazione delle Parti, in merito a

- messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse ciascuno per la parte di propria competenza;

- individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo fra sistema sanitario regionale e IFC CNR, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà sanitaria e industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
- valorizzazione dei risultati della ricerca, al trasferimento tecnologico e all'innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
- svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR.???

Art. 2 - Attività

In particolare, le attività riguardano le tre Unità di ricerca "Meccanismi dell'Oncogenesi", "Oncogenomica", e "Trasduzione del Segnale" che saranno svolte secondo specifici progetti e secondo la programmazione delle attività proposte dai rispettivi Referenti. Le Parti attraverso i referenti si riservano di individuare e comunicare eventuali nuove progettualità di comune interesse.

Art. 3 – Referenti scientifici

IFC-CNR e ISPRO identificano i referenti scientifici delle Unità di Ricerca

Dott.ssa Laura Poliseno, Ricercatore, UR "Oncogenomica"

<http://www.ispro.toscana.it/crl/oncogenomica>

Dott. Mario Chiariello, Primo Ricercatore, UR "Trasduzione del Segnale"

<http://www.ispro.toscana.it/crl/trasduzione>

Dott. Silvestro Conticello, Primo Ricercatore, UR in fase di attivazione "Meccanismi dell'Oncogenesi"

<http://www.ispro.toscana.it/crl/oncogenesi>

I suddetti referenti scientifici dipendenti dell'IFC CNR operanti nelle UR afferenti alla SC del CRL di ISPRO - per le attività oggetto delle convenzioni in essere sono affiliati all'ISPRO e dovranno riportare la doppia affiliazione sui prodotti di ricerca assicurando comunque il vincolo dell'esclusività del rapporto nell'attività di ricerca contestuale sia all'ISPRO che al CNR.

Art. 4 – Referenti

IFC-CNR identifica i referenti tecnico-scientifici del presente accordo di collaborazione scientifica nel Direttore, Dott. Giorgio Iervasi e la responsabile della Segreteria di Direzione, Daniela Banti;

ISPRO identifica i referenti tecnico-scientifici nel Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, e nel Referente supporto amministrativo alla ricerca, Manola Turci;

Art. 5 – Convenzioni operative

Il presente accordo di collaborazione scientifica si conformerà per quanto necessario alle modalità operative definite nelle convenzioni in essere per l'attività di ricerca delle UR afferenti alla SC CRL di ISPRO

Art. 6 - Finanziamento

Il presente atto non è a carattere oneroso. Si rimanda altresì alle modalità di finanziamento stabilite nelle convenzioni vigenti sottoscritte tra le Parti per il funzionamento delle strutture CRL riportate nel precedente art. 5;

Le Parti concordemente intendono confermare le convenzioni e le modalità sottoscritte, qui richiamate anche se non allegate.

Art. 7 - Attività di didattica, alta formazione e formazione

Nell'ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
- svolgimento di esercitazioni;
- organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'ISPRO e l'IFC CNR aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali e non;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte dei dipendenti sia dell'ISPRO sia dell'IFC CNR;
- favorire attività di tirocinio e formazione.

Art. 8 - Tutela dei Dati Personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

Art. 9 - Riservatezza – Proprietà intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente accordo di collaborazione scientifica, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto da specifici atti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte. Le Parti garantiscono la diffusione dei risultati convenendo che qualsiasi attività promozionale relativa ai singoli progetti di ricerca attivati dovrà essere approvata da entrambe le Parti prima della diffusione, menzionando l'intervento e l'apporto di entrambe le Parti riportandone i rispettivi loghi.

Art. 10 - Personale

Le Parti convengono sulla necessità di attuare forme di collaborazione che consentano la realizzazione di importanti sinergie nel potenziamento delle proprie capacità operative.

A tal fine le Parti si impegnano a garantire reciprocamente ogni necessaria collaborazione al fine di dare attuazione alle singole progettualità mettendo a disposizione il proprio personale di volta in volta partecipante alle attività progettuali, consentendogli l'accesso alle rispettive strutture e prevedendo ove opportuno anche forme di assegnazione temporanee, anche in modo non prevalente, alle strutture di una di esse nelle forme previste dall' art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001 evidenziando che gli aspetti economici saranno regolamentati da singole convenzioni operative.

Il personale assegnato manterrà l'inquadramento di appartenenza e lo stato giuridico ed economico previsto dal rispettivo CCNL e contratto individuale lavoro.

Le Parti si impegnano al fine di realizzare compiutamente le singole progettualità a porre in essere tutte le iniziative per assicurare le risorse di personale necessarie in grado di garantire la multidisciplinarietà, attraverso forme di qualificazione formativa professionale e forme di reclutamento di lavoro flessibile consentite dalla normativa vigente, Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) rispettivamente ognuno per il proprio personale.

Art. 11 - Locali e Beni

Ai fini di quanto sopra previsto, le Parti - ciascuna per il proprio ambito di competenza e per le proprie finalità - s'impegnano reciprocamente a consentire l'accesso alle strutture di volta in volta identificate dai singoli protocolli e convenzioni operative e l'utilizzo gratuito di arredi, strumenti ed attrezzature collocati nei locali in cui si svolgono le rispettive attività.

Le Parti garantiscono che la strumentazione scientifica di rispettiva proprietà è conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'accesso alle tecnologie e servizi di ciascuna delle Parti sarà garantito, per i rispettivi fini istituzionali, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle attività progettuali comuni sanitarie e assicurando le necessarie condizioni di riservatezza, sicurezza e continuità delle medesime.

Art. 12 – Clausole di sicurezza da verificare

Le Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente Accordo come prioritaria.

Fermo restando la responsabilità del Datore di lavoro della Parte ospitante in merito alla conformità dei luoghi e delle attrezzature di lavoro di sua proprietà alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In Particolare ciascuna Parte sarà responsabile dell'attuazione dei seguenti obblighi di legge: sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori.

Poiché è prevista una stretta connessione e interferenza tra le attività svolte dai lavoratori delle Parti, con utilizzo comune di laboratori e attrezzature, si concorda fin d'ora che l'adempimento degli obblighi sopra indicati sarà a carico del Datore di lavoro della Parte che ha attivato il rapporto di lavoro con il lavoratore, a qualsiasi tipologia risponda, salvo il caso di comando e distacco in cui gli adempimenti sono a carico della parte presso la quale viene comandato e distaccato il suddetto personale.

Inoltre i Datori di lavoro delle Parti si impegnano a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.

In Particolare si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di gestione dei rischi interferenti, contenente le seguenti informazioni:

- i soggetti responsabili delle due amministrazioni, ciascuno per la rispettiva Parte, ai fini della salute e sicurezza dei propri lavoratori;
- l'elenco dei locali di pertinenza e delle strumentazioni di proprietà;
- l'individuazione e la valutazione dei rischi indotti dalle rispettive attività;
- le modalità di accesso ai luoghi di lavoro e i soggetti responsabili dei controlli e della vigilanza sui propri lavoratori;
- l'indicazione delle procedure di emergenza e dei soggetti deputati ad attuarle (Addetti antincendio e primo soccorso).

A tal proposito si sottolinea che la Parte ospitante è responsabile della redazione del Piano di emergenza, mentre la Parte ospite è tenuta ad adottare il Piano stesso e a partecipare alle prove di emergenza che verranno effettuate.

La trasmissione dei documenti e delle informazioni aventi rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori viene effettuata in via formale (protocollo o posta elettronica certificata) e rinnovata in caso di modifiche delle attività, dei relativi rischi, ecc.

Art. 13 – Valorizzazione delle attività

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente convenzione e s'impegnano alla reciproca informazione e consultazione in ordine all'andamento delle attività ed alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle rispettive attività di competenza.

Si impegnano, altresì, a favorire reciprocamente la massima collaborazione del proprio personale per lo svolgimento di progetti congiunti e per la partecipazione congiunta a bandi per l'acquisizione di finanziamenti nazionali o comunitari.

A tal fine le unità di personale dei due enti potranno costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento.

Art. 14 - Durata

Le Parti danno atto, al fine di garantire lo sviluppo delle attività di collaborazione di ricerca e formazione oggetto del presente accordo, di fissare in anni 5 la durata del presente atto.

Art. 15 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 16 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 18 - Foro competente

Le Parti s'impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 19 - Registrazione

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di entrambe le Parti in misura della metà per ciascuna di esse assolvendo all'obbligo in modo virtuale ai sensi delle autorizzazioni dell'Agenzia delle Entrate.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Art. 20 - Firma digitale – repertorio

In base all'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e laddove applicabile, il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale".

Il presente atto consta di 20 articoli, n. 10 pagine ed è conservato agli atti degli uffici competenti delle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze , data della firma digitale

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica
Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni

Pisa , data della firma digitale

CNR Istituto di Fisiologia Clinica
Direttore
Dott. Giorgio Iervasi